

# COMUNE DI IRSINA

Provincia di Matera

## UFFICIO TECNICO COMUNALE

Prot. n. 5653

### CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

(Art. 30 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

VISTO l'art. 30 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l'istanza del responsabile dell'Unità Territoriale di Genzano di Lucania dell'ALSIA di Matera, Sig.ra Laginestra Grazia, registrata al n. 5653 del protocollo generale del Comune, richiedente il certificato di destinazione urbanistica in ordine alle particelle:

F. 00004 N. 00261 sub 1  
F. 00004 N. 00261 sub 2  
F. 00004 N. 00261 sub 3  
F. 00004 N. 00261 sub 4

VISTI gli strumenti urbanistici vigenti e adottati e la normativa regolamentare ad essi relativa;

ESPLETATI i dovuti accertamenti a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale,

### CERTIFICA

**che sulla base del Regolamento Urbanistico vigente, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 2 marzo 2005, la destinazione delle particelle:**

F. 00004 N. 00261 sub 1 per superficie totale  
F. 00004 N. 00261 sub 2 per superficie totale  
F. 00004 N. 00261 sub 3 per superficie totale  
F. 00004 N. 00261 sub 4 per superficie totale

è la seguente:

#### **Tessuti di espansione recente – Zona B Completamento**

Norme e Valori ammessi:

Nei tessuti dei Borghi S. Maria d'Irsi e Taccone sono ammessi esclusivamente gli interventi diretti di tipo: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia senza aumento della superficie utile lorda, demolizione e ricostruzione di un fabbricato, anche parziale, senza variazione della superficie utile lorda, della sagoma e dell'area di sedime.

Sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

- a. Abitative: abitazioni singole; abitazioni collettive; annessi alla residenza;
- b. Commerciali, con esclusione delle destinazioni a CU/a;
- c. Servizi;
- d. Turistico-ricettive, limitatamente a strutture alberghiere con Cu/b.

Si rilascia a richiesta dell'interessato in esenzione dall'imposta di bollo ai sensi delle leggi n. 604 del 06.08.1954 e n. 817 del 14.08.1971 e successive modifiche ed integrazioni per gli usi consentiti dalla legge, significando che la validità del presente certificato è di anni uno dalla data del rilascio, purché al momento dell'uso esso sia accompagnato da apposita dichiarazione dell'alienante attestante che non siano intervenute modifiche agli strumenti urbanistici dalla data del rilascio a quella della sua utilizzazione.

Dalla Residenza Municipale, li 5 giugno 2006

Redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Arch. Giacomo Leone

